



COMUNE DI GENOVA

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 26/06/2012**

**00061/2012 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Presiede: Il Presidente del Consiglio - Guerello Giorgio

E' presente il Sindaco Marco Doria

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Anzalone Stefano	15	Malatesta Gianpaolo
2	Balleari Stefano	16	Muscarà Mauro
3	Bartolini Maddalena	17	Musso Vittoria Emilia
4	Boccaccio Andrea	18	Nicolella Clizia
5	Brascesco Pier Claudio	19	Padovani Lucio Valerio
6	Bruno Antonio	20	Pandolfo Alberto
7	Burlando Emanuela	21	Pastorino Gian Piero
8	Caratozzolo Salvatore	22	Pederzolli Marianna
9	De Benedictis Francesco	23	Pignone Enrico
10	De Pietro Stefano	24	Rixi Edoardo
11	Gioia Alfonso	25	Russo Monica
12	Gozzi Paolo	26	Salemi Pietro
13	Grillo Guido	27	Veardo Paolo
14	Lodi Cristina		

Intervenuti dopo l'appello:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Baroni Mario	7	Musso Enrico
2	Campora Matteo	8	Putti Paolo
3	Chessa Leonardo	9	Repetto Paolo Pietro
4	Farello Simone	10	Vassallo Giovanni
5	Lauro Lilli	11	Villa Claudio
6	Mazzei Salvatore		

Assenti giustificati:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Canepa Nadia		

E pertanto complessivamente presenti n. 40 componenti del Consiglio.

Assessori:

NOME E COGNOME		NOME E COGNOME	
1	Bernini Stefano	6	Garotta Valeria
2	Boero Pino	7	Lanzone Isabella
3	Crivello Giovanni	8	Miceli Francesco
4	Dagnino Anna Maria	9	Oddone Francesco
5	Dameri Renata Paola	10	Sibilla Carla

Partecipa: Il Segretario Generale Reggente - Graziella De Nitto

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 45 in data 7 giugno 2012;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Bilancio – Politiche Tributarie – Conto Consolidato delle società, enti e aziende partecipate – Politiche contrattuali e appalti – Valorizzazione Patrimoniali – Affari Generali e Acquisti, Dott. Francesco Miceli;

Verificato che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 149 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto la Legge Delega 5.5.2009 n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione";

Visto l'art. 8 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23, che istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 (la c.d. "Manovra Monti"), che ha previsto l'anticipazione dell'imposta municipale propria (IMU) in via sperimentale a decorrere dal 1.1.2012;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 che prevede che i comuni con regolamento possono disciplinare le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il comma 2 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che definisce il presupposto dell'imposta, l'abitazione principale nonché le relative pertinenze;

Visto il comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede, tra l'altro, che i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

Considerato opportuno prevedere l'assimilazione all'abitazione principale delle suddette fattispecie, così come previsto dal citato comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214;

Visto il comma 12 ter dell'art. 13 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede i termini entro i quali deve essere presentata la dichiarazione di intervenuta variazione ai fini della determinazione dell'imposta, prevedendo l'utilizzo di un modello da approvarsi con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 1 comma 168 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede la facoltà per l'Ente locale di fissare gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi;

Ritenuto opportuno fissare tale limite nella misura di Euro 12 (dodici);

Visto l'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede la facoltà per l'Ente locale di fissare la misura degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e che nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

Considerato opportuno ed equo fissare tale misura nel limite di un punto percentuale rispetto al tasso di interesse legale;

Ritenuto necessario, al fine di garantire un'equa e sostenibile pretesa fiscale, prevedere una particolare disciplina in materia di rateizzazione degli avvisi di accertamento, nonché in materia di diritto di interpello;

Considerato necessario stabilire le seguenti sanzioni nella misura minima prevista dalla Legge, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del Decreto Legislativo 14.3.2011 n. 23:



- per l'omessa presentazione della dichiarazione la sanzione amministrativa pari al cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,
- per l'infedele dichiarazione la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta,
- se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta la sanzione amministrativa pari a 51 Euro;

Visto l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che prevede che in materia di accertamento si applichi l'art. 11, comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, ed in particolare che venga effettuata con delibera di Giunta la nomina del funzionario, cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, la sottoscrizione delle richieste, degli avvisi e dei provvedimenti, nonché l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli e la disposizione dei rimborsi;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.20 01 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8. 2000 n. 267, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2011 con cui viene differito al 31.3. 2012 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e l'art. 29, comma 16 quater, del Decreto Legge 29.12.2011 n. 216 convertito nella Legge 24.2.2012 n. 14, con il quale tale termine è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Visto l'art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214 che stabilisce che i Comuni entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, possano approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in oggetto;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

- per i motivi di cui in premessa:

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1. di approvare il Regolamento in materia di Imposta Comunale Propria (IMU), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi.
3. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del Vigente Regolamento di contabilità, parte integrante del presente provvedimento.
4. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo del 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito con Legge 22.12.2011 n. 214.
5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta.



Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 38.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Bartolini, Boccaccio, Chessa, dà il seguente risultato:

Presenti in aula:	n.	38	consiglieri
Votanti:	n.	38	"
Voti favorevoli:	n.	21	
Voti contrari:	n.	17	(I.D.V.; P.D.L.; Movimento 5 Stelle; Gruppo Misto-U.D.C.; L.N.L.; Lista Enrico Musso)
Astenuti:	n.	=	

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.


Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Caratozzolo, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Mazzei, Muscarà, Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 38.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Bartolini, Boccaccio, Chessa, viene approvata con 26 voti favorevoli, 8 voti contrari (P.D.L.; Lista Enrico Musso, L.N.L.) e 4 astenuti (I.D.V.: Anzalone, De Benedictis, Mazzei; Gruppo Misto-U.D.C.: Gioia).

Il Presidente


Il Segretario Generale Reggente



Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni a far data dal ~~1~~ **3 LUG. 2012** ai sensi dell'art. 124 - comma 1- del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 6 comma 5, dello Statuto del Comune.

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il giorno





ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ODE N. 249
COMPOSTO DA 5 FOGLI.

DEL 06.06.2012

ELENCO ALLEGATI:

1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI
ALL'ART. 13 del D.L. n. 201 del 2011 del COMUNE DI GENOVA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

IL DIRETTORE

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 26/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

AVV. GRAZIANA BENITO

[Handwritten signature]



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL'ART. 13 del D.L. n. 201 del 2011 del COMUNE DI GENOVA

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Abitazione principale e pertinenze

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

Art. 5 - Dichiarazione

Art. 6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

Art. 7 - Riscossione coattiva

Art. 8 - Interessi

Art. 9 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

Art. 10 - Violazioni e sanzioni

Art. 11 - Diritto di interpello

Art. 12 - Responsabile del Tributo

Art. 13 - Applicazione

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle contenute nel Regolamento sull'accertamento con adesione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 21.12.1998.

Art. 2 - Abitazione principale e pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A/10 - Uffici e studi privati), nel quale

IL DIRETTORE
GIANFRANCO CASTAGNACCI

il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Sono definite pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/11 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 5 - Dichiarazione

1. La dichiarazione ai fini dell'IMU dovrà essere presentata, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, secondo i modelli previsti dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

IL DIRETTORE
Dott. Pier CASTAGNACCI

Art. 6 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un'imposta uguale o inferiore a 12,00 Euro.

Art. 7 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8 - Interessi

1. Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della Legge 296/2006.

Articolo 9 - Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 12 del presente Regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, oppure sospensione del pagamento per un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di quarantotto rate mensili;
 - scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
4. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente Regolamento.
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il debito non può più essere rateizzato.

IL DIRETTORE
D. CASTAGNACCI

6. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

Articolo 10 - Violazioni e sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51, come previsto dall'art. 9, comma 7, del D.L. 201/2011, che richiama l'art. 14 del D.Lgs. 504/1992.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari a 51 Euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

Articolo 11 - Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 12 - Responsabile del Tributo

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

IL DIRETTORE
D. **PIRELLA CASTAGNACCI**

Art. 13 - Applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dal 1° gennaio 2012.

IL DIRETTORE
D. PIERRE CASTAGNAC

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Unità organizzativa DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI Codice 127.0.0.

Proposta di deliberazione n. **249** del **06.06.2012** O.D.E. n. **249**

Oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova Previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?


NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Tipo inventario	Categoria inventariale	Descrizione cespiti	Valore ammortizzato attuale	Valore ammortizzato post delibera

Osservazioni del dirigente proponente:

Il Dirigente
Dott.ssa Piera Castagnacci





COMUNE DI GENOVA

E' parte integrante della proposta di Deliberazione n. 249/2012 cod. uff. 127.0.0.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PARERE TECNICO (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)	
Valutato il contenuto del provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi di legge.	
<p>F - 6 C : U 2012</p>	<p>Il Direttore Dott. ssa P. Castagnacci</p> 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)	
<p>non necessaria 6/6/2012</p>	
PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)	
<p>Favorevole - 06/06/2012</p>	<p>Il Dirigente Dott. Giovanni Librici</p> 
PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE	
Visto, esprimo parere favorevole (Provvedimento Sindaco 300/2007) sulla legittimità	
<p>Genova, 6/6/2012</p> 	<p>Il Segretario Generale</p>

